

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge: sulla pubblica sicurezza; riduzione di spese per l'esame dei testimoni e dei periti nei giudizi criminali; facoltà alle provincie di Sassari e di Alghero di oltrepassare il limite normale dell'imposta pel 1854 — Approvazione di una mozione del senatore Alfieri, per l'aggiunta di quattro membri alla Commissione di finanze — Relazione sui progetti di legge portanti modificazioni al Codice penale, ed al Codice di procedura criminale — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile — Osservazioni del senatore De Margherita, relatore, in ordine eziandio ad una petizione di quattro attuari, rinviata al ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 1 al 3° — Aggiunta all'articolo 4 proposta dal senatore Cristiani, appoggiata dal senatore Sclopis, e combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 4 — Reiezione dell'aggiunta del senatore Cristiani — Adozione dell'articolo 5 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato; e quindi il seguente sunto di petizione:

915. I canonici, cappellani, parroci e sacerdoti del distretto vicariale della città di Voghera, uniscono le loro istanze a quelle già sporte dai vescovi per la reiezione del progetto di legge relativo alle modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

PROGETTI DI LEGGE RELATIVI: ALLA SICUREZZA PUBBLICA; A RIDUZIONE DI SPESE NEI GIUDIZI CRIMINALI; FACOLTÀ ALLA DIVISIONE E ALLE PROVINCE DI SASSARI E ALGHERO DI OLTREPASSARE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

MATAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: l'uno già approvato dal Senato, quindi dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni, che concerne la pubblica sicurezza; l'altro approvato dalla Camera dei deputati, avente per oggetto di ridurre le spese per l'esame dei testimoni e dei periti nei giudizi criminali; il terzo portante facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di oltrepassare il limite massimo delle imposte per l'esercizio del 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792, 1373, 1530.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffizi per la consueta disamina.

MOZIONE DEL SENATORE ALFIERI A NOME DELLA COMMISSIONE DELLE FINANZE

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Prego il Senato di permettermi di far presente un desiderio della Commissione delle finanze.

Essa sta per entrare in una delle più importanti attribuzioni del suo ufficio, per applicarsi, cioè, con tutta la sollecitudine desiderata all'esame dei bilanci; e siccome saranno probabilmente presentate anche altre leggi d'importanza e di mole non ordinaria, così essa sente che difficilmente potrebbe, mancandovi alcuni membri, o per esser assenti, o per trovarsi fuori del caso di poter attendere ai lavori della Commissione stessa, prendere in esame contemporaneamente tutti questi progetti e spedirli con quella prontezza che l'urgenza e la gravità della materia richiedono.

Egli è perciò che esprimerebbe al Senato il desiderio che il numero dei membri venisse accresciuto di quattro, i quali si applicassero allo studio preventivo di quelle leggi di finanza che oltre dei bilanci potranno essere rimesse al Senato.

Se il Senato credesse di lasciare, come fece altre volte, al presidente questa scelta, potrebbe ciò farsi senza suo maggior disturbo e con più prestezza.

PRESIDENTE. La proposizione fatta dal marchese Alfieri merita tutta l'attenzione del Senato, perchè trattasi di accelerare il corso dei lavori che fra breve verranno distribuiti al Senato in materia di finanze; non dubito perciò che sia per essere accettata; adunque non mi resta che pregar il Senato a voler scegliere fra i due partiti che

in questi casi si sogliono usare, o di scegliere per squittinio di lista negli uffici quattro membri, oppure lasciare al presidente, come altre volte, la facoltà di nominarli egli stesso.

Voci. Il presidente! Il presidente!

ALFIERI. Proporrei che fosse il presidente, perchè, trattandosi di materia tutta speciale, in un solo ufficio si potrebbero trovare tre membri riconosciuti abilissimi in questa, ed in un altro non potrebbe rinvenirne alcuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Alfieri, che si commetta al presidente del Senato di nominare altri quattro membri di aggiunta alla Commissione di finanza.

(È approvata.)

Il presidente, facendosi carico di soddisfare immediatamente al voto del Senato, nomina all'uopo i signori senatori Deferrari, Di Castagneto, Cristiani, Regis.

CRISTIANI. Mi si permetta di far presente che io forse non potrò essere alla disposizione del Senato per molto tempo, perchè sono già alcuni mesi che manco da Casale, dove io credo che realmente la mia presenza possa essere necessaria.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di lavori che debbonsi tosto intraprendere, io credo che ella potrebbe intanto, pel tempo che rimane ancora, occuparsene.

Debbo dare contezza al Senato che il senatore Ambrosetti chiese, per motivi di famiglia, un congedo di un mese.

Chi acconsente, sorga.

(È approvato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. Debbo pure annunziare che i senatori Sclopis e Stara depositarono la loro relazione sui progetti di legge: il primo per modificazioni ed aggiunte al Codice penale; il secondo per modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450, 1366.)

Io ho l'onore di proporre che, attesa la gravità della materia, la discussione del primo di essi progetti sia fissata a lunedì 19 corrente.

La relazione di questo progetto sarà stampata e distribuita nel giorno di martedì prossimo, epperò vi è un intervallo da potersi in una materia di tanta gravità preparare per la discussione, la quale avrà luogo nell'altra settimana.

Credo che il Senato accetti la mia proposizione.

L'altra legge poi potrà discutersi nella entrante settimana, cioè martedì o mercoledì.

Voci. Sì! sì!

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ADOZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge, la quale approva il Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1497.)

Se in altre leggi di natura alquanto analoga alla pre-

sente io ho dovuto rendere avvertito il Senato che la votazione ordinaria non poteva comprendere che i soli articoli nei quali è contenuta l'approvazione del lavoro legislativo annessovi, nella legge che ora ci occupa questa avvertenza è pressochè superflua.

La ponderazione colla quale il Senato ha proceduto per isquittinio di lista alla scelta della Commissione, che doveva prendere a disamina il nuovo progetto del Codice di procedura civile fu tanta, e la Commissione, composta di magistrati chiarissimi ed accreditati, ha posto tanto studio, tanto frutto d'esperienza, tanto senno nella disamina minuta di questo importante lavoro; il dotto e laborioso relatore dalla stessa Commissione scelto ha posto anch'egli tanta accuratezza nel rispondere all'importante suo ufficio, che io credo possa ben dirsi che il Senato deve tenersi pago del modo con cui si soddisfece da tutti al suo mandato.

Un nuovo motivo che inspira fiducia sul merito di tale lavoro io lo traggo anche dall'assentimento e dall'approvazione data a questo stesso lavoro dal valente giurisperito, nelle cui mani sono oggidì i sigilli dello Stato.

Io non intendo già con ciò di menomare la facoltà che a ciascun senatore appartiene di fare le sue osservazioni in pubblica adunanza sopra qualche parte del Codice che deve occuparci, ma solamente di dar ragione del perchè moltissimi senatori prevedono come me che la Camera vorrà dare un voto di fiducia coll'approvazione non indugiata, non disputata all'opera così bene da' suoi commissari avviata.

Ciò posto, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola per esprimere, come tengo essere mio debito, il desiderio manifestato da uno degli onorevoli membri della Commissione, e che tende a riempire una lacuna che si sarebbe rinvenuta nell'ultima parte della relazione, concernente la votazione seguita sulla legge che accompagna il Codice di procedura civile.

Ivi significai, come la cosa è veramente in fatto, che le conclusioni non furono prese all'unanimità; bensì che le conclusioni relative alla legge sono state prese a maggioranza.

Io mi contentai di indicare che il voto per la legge non era un voto dato per assentimento unanime di tutti i membri della Commissione, ma bensì della maggioranza di essa.

Hannovi due membri i quali credettero di non poter dare quest'assentimento assoluto, non al progetto del Codice quale fu modificato dalla Commissione, anche col l'assenso del Ministero, ma sibbene agli articoli della legge che accompagna la presentazione di esso Codice.

La questione versa sull'articolo 4. Trattasi, cioè, di vedere quali leggi debbano andare in esecuzione contemporaneamente all'esecuzione del Codice.

Due sono queste leggi: l'una si è quella che determina la tariffa degli atti giudiziari, l'altra quella che deve dare ordinamento agli ufficiali ministeriali, cioè ai procuratori ed agli uscieri. Ella è cosa convenuta fra tutti i membri della Commissione e anche col Ministero che il Codice di procedura civile non deve andare in esecuzione che contemporaneamente alla tariffa. Su questo non vi è difficoltà.

La difficoltà versa sull'altra legge che pure debbe precedere la pubblicazione del Codice, quella cioè di organizzazione dei procuratori e degli uscieri. Qui non si parla di

esecuzione, si parla soltanto di presentazione; ed il Ministero acconsente a presentarla prima che vada in esecuzione il Codice di procedura civile.

Ma due dei membri della Commissione vorrebbero che in questa legge fossero i prelodati ufficiali ministeriali assoggettati ad una malleveria. Il Ministero acconsente ad inserire nella legge, che ordinerà i procuratori e gli uscieri, che essi andranno soggetti ad una malleveria, ma esso non può disporre del voto del Parlamento su questo particolare, mentre prevede che si solleveranno delle difficoltà, che vi sarà chi contesterà che veramente i procuratori e gli uscieri debbano andar soggetti a malleveria.

Non vorrebbe quindi il Ministero (come noi vorrebbe la maggioranza della Commissione) che fosse incagliata l'esecuzione del Codice al tempo prefisso, e crede che basti il mettere l'obbligo della legge che organizza i procuratori e gli uscieri, senza aggiungere quello della malleveria.

Questo ragionamento convinse la maggior parte dei membri della Commissione; due di essi però credono di tanta importanza l'obbligo di questa malleveria da non poterne far senza, e che assolutamente quella legge debba contenere quest'obbligo, e che, ove questo non sia accettato, non possa andare in esecuzione il Codice. Siffatto concetto è stato espresso nettamente da uno dei commissari di cui si sono riferite le parole nella relazione.

L'altro dei commissari, il quale trovasi del sentimento medesimo, lagnasi che il suo voto, la sua volontà, la sua opinione non sia stata abbastanza espressa, non siasi cioè detto che egli non assente a che si metta in esecuzione il Codice di procedura civile, senza che al tempo medesimo si eseguisca la legge che organizza i procuratori e gli uscieri, e questi siano assoggettati alla malleveria.

Io credeva avviso che potesse bastare il manifestare la conclusione presa dalla maggioranza, perchè con ciò io faceva intendere che vi era una minoranza, senza esprimere così nudamente l'opinione di questo membro della Commissione; ma il vero si è che egli volle anettere in modo assoluto, in modo preciso all'esecuzione della legge che organizza i procuratori e gli uscieri mediante l'obbligo della malleveria, il suo assentimento all'esecuzione del Codice di procedura civile.

Adempiendo perciò all'obbligo mio, io dichiaro apertamente che l'avviso di questo commissario si è che egli non dà il suo assenso all'esecuzione del Codice di procedura civile, senza che vi sia accompagnata, nel tempo stesso, l'esecuzione della legge organizzatrice dei procuratori e degli uscieri, coll'obbligo della malleveria.

Posto che ho la parola, ne uso per dare contezza al Senato che fu presentata una petizione di quattro attuari presso il magistrato di appello sedente in Torino, i quali vedendosi disoccupati allorchè il Codice di procedura civile andrà in esecuzione, perchè non vi è menzione degli attuari, chiedono che il Ministero provveda.

La petizione domanda che si ecciti il Ministero a dire su di ciò le sue intenzioni, e se vuole provvedere e farne oggetto di un articolo della legge proposta.

La Commissione crede che possa bastare il rinvio d'essa al Ministero perchè provveda come crederà di ragione; ed è in questo senso che conchiude sul particolare della medesima.

PRESIDENTE. Lascio che il Senato valuti nella sua saviezza le osservazioni e le spiegazioni date dal signor relatore della Commissione; io credo intanto poter interrompere per un momento la discussione sul progetto di

legge, mettendo ai voti la conclusione da lui presa in ordine alla petizione dei quattro attuari del magistrato d'appello di Torino.

Chi crede che questa petizione, secondo il voto della Commissione, debba trasmettersi al Ministero, perchè la prenda nella dovuta considerazione, si levi in piedi.

(Il Senato approva la trasmissione.)

CRISTIANI. Sono anche nel caso di chiedere che sia mandata al Ministero una petizione analoga per parte degli attuari di Casale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Sono tutti nella stessa condizione perfettamente.

Io credo che il rinvio fatto dal Senato della petizione nell'interesse di quelli di Torino equivale anche al rinvio di tutte le altre, perchè non vi è ragione di diversità.

PRESIDENTE. Se non si chiede da altri oratori la parola, io propongo la chiusura della discussione generale. Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga in piedi. (È chiusa la discussione generale.)

Dopo i concerti presi col signor ministro guardasigilli, il testo che si sottopone alla votazione del Senato è quello proposto dalla Commissione:

« Art. 1. Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella sessione parlamentare dell'anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice. »

Chi approva quest'articolo, si levi in piedi.

(È approvato.)

DE FORNARI. Chiedo la parola.

Mi pare che quest'approvazione collettiva sia inopportuna...

PRESIDENTE. (Interrompendo) L'articolo 1° è approvato. Io ho già fatto al Senato la stessa avvertenza che feci più volte al riguardo di progetti di legge che contenevano lavori legislativi annessi.

Nessuno ha chiesto la parola in tal proposito nella discussione generale; ed è massima del Senato che allorchè la legge contiene l'approvazione di una convenzione, di un trattato insomma, di un lavoro legislativo annesso, questo non si può discutere che nella discussione generale, perchè allora quelli articoli che sono controversi si sottopongono a preliminare separata votazione.

Se non vi è osservazione, non si fa altro che chiudere la discussione generale e passare agli articoli di legge. Questa è prassi continua, è prassi della quale mi sono fatto legge di avvertire il Senato.

DE FORNARI. Ma quando vi sono disposizioni suscettibili di qualche osservazione....

Potrebbe esservi qualche membro che avesse qualche osservazione....

PRESIDENTE. Vi è stato largo campo a parlare e nessuno ha parlato. Adesso è fuori di tempo.

« Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e controsegnato dal guardasigilli servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal guardasigilli. »

(È approvato.)

« Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto

durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Avanti il giorno primo d'aprile 1855, sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

« Prima del gennaio 1855 sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri. »

CRISTIANI. Dal momento in cui la Commissione, in tal parte unanime, ed il Ministero stesso hanno concordemente riconosciuto che l'attivazione del nuovo Codice di procedura civile importava qual necessaria conseguenza il riordinamento dei causidici e degli uscieri del cui progetto vien anzi fissata l'epoca della presentazione, da tale momento mi pare che siasi all'evidenza appalesata l'opportunità dell'emendamento dalla minorità proposto.

Ed in vero, dacchè non si contende che l'attuale costituzione dei causidici e degli uscieri non sarebbe in armonia col nuovo sistema che sta per inaugurarsi, credo potermi dispensare dall'ingrato ufficio di far capo al mio ragionamento colla minuta indicazione delle ragioni per cui tale riforma si rende indispensabile.

Ma basterà ch'io vi accenni, quanto agli uscieri, che non fuvi fra noi chi non abbia schiettamente confessato che i medesimi quali sono in oggi in gran parte composti, sarebbero in niun modo adattati al compiuto e soddisfacente disimpegno delle più gravi ed importanti incombenze che loro affida il nuovo Codice, e che la più delicata responsabilità che essi dovranno incontrare sotto l'impero della nuova procedura esige che siano assoggettati a più efficaci garantigie che non quelle cui in oggi sono sottoposti.

Del pari, quanto ai causidici, mi restringerò ad accennare che se per l'addietro sotto l'impero delle regie Costituzioni il sistema delle piazze, colla facoltà di farsi rappresentare da sostituiti in numero non limitato, riesciva giovevole perchè controbilanciato dalla ingerenza che i giudici prendevano all'istruttoria ed alla relazione delle cause; se anche dopol'editto organico del 1832 che aumentò i Senati, affidò la relazione alle parti, l'instituzione dei causidici potè senza inconvenienti essere mantenuta nella sua integrità, in oggi che il nuovo Codice ha tolto di mezzo i relatori e pressochè intieramente soppressa l'ingerenza del giudice nell'istruttoria, e massime poi al precedente metodo di decisioni ponderatamente pronunciate, previo l'accennato esame dei documenti scritti, ha costituito un sistema di procedura, la cui propria tendenza è di procurare decisioni istantanee che si pronunziano tosto sentite le verbali discussioni fatte all'udienza, il ministero dei causidici prenderà necessariamente fra gli elementi del giudizio una preponderanza ben maggiore di prima; per cui nasce la necessità di quello regolare sovra basi che meglio corrispondano alla cresciuta sua responsabilità.

Unanime circa alla necessità di una legge riordinatrice, la Commissione non seppe accordarsi circa all'epoca da assegnarsi per l'osservanza della medesima.

Mentre la minoranza ad esempio della determinazione presa concordemente rispetto alla tariffa insisteva perchè la legge ordinatrice degli ufficiali giudiziari al pari di quella approbativa della tariffa andasse in osservanza

contemporaneamente all'attivazione del Codice, la maggioranza si contentava della promessa del Ministero che prima dell'esecuzione del Codice avrebbe presentata la legge desiderata.

Ora su questo particolare la minoranza non va meno della maggioranza convinta che per parte del Ministero sarebbesi adempiuto religiosamente al dato affidamento, del che le era malleadrice la rara sollecitudine dal guardasigilli spiegata nel reggimento dei due dicasteri alle sue cure affidati, ma essa non si sapeva con pari fiducia persuadere che la promessa legge, qualunque fosse d'altronde il buon volere del Ministero, potesse ottenere la reale sanzione all'epoca in cui dovrà aver principio l'esecuzione del nuovo Codice, ed essa poi nella premessa ipotesi dell'attivazione del Codice senza la preventiva sanzione della legge ordinatrice dei causidici nutrivà l'intima convinzione che sarebbe stata una vera illusione lo sperarne la non lontana promulgazione.

Che le opposizioni della minoranza non siano destituite di fondamento lo dimostra bastantemente, a parer mio, l'esito di altri legislativi affidamenti che è inutile di andar ricordando.

Che più specialmente poi, nel caso concreto, si abbiano giusti motivi di temere che l'iniziativa ministeriale, fosse ella la più sollecita e la più illuminata, possa per altro riescire inefficace, basta, a parer mio, a farlo argomentare la considerazione che il nuovo ordinamento dei causidici implica necessariamente la soppressione delle piazze tuttora esistenti.

Ora se questa riforma per cui si richiede la riproduzione di gravi questioni di diritto e l'imposizione al pubblico erario di un carico non indifferente, non si è mai potuta attuare in un'epoca in cui le finanze erano nelle più prospere condizioni ed in cui i ministri del sovrano potere (che vivamente lo desideravano) erano rivestiti della più ampia autorità, non sarà certamente per considerarsi irragionevole il pensiero che la riforma medesima possa incontrare maggiori ostacoli in oggi che la meno felice posizione del pubblico erario somministrerà a coloro che la oppugnano un ben porrente argomento onde meglio avvalorare l'opportunità di rimandarla a tempi più favorevoli.

La minoranza della Commissione è pertanto profondamente persuasa che, a superare gli incagli e le difficoltà che non mancheranno di riprodursi e che riuscirono mai sempre a quella impedire, vi vuole uno di quegli eccezionali impulsi a cui non havvi cosa che resista.

Quest'impulso la minoranza lo scorge nella pressione morale che spiegherebbe inevitabilmente la pubblica opinione colla irresistibile sua forza allorchando alla attivazione da tanto tempo aspettata della nuova procedura null'altro ostacolo più si frapponesse se non se la promulgazione della tariffa dei diritti giudiziari e della legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Si, o signori, se accogliendo l'emendamento della minoranza disporrete che l'esecuzione del Codice non possa aver principio senza la contemporanea osservanza non solo della tariffa, ma altresì del riordinamento dei causidici ed uscieri, in tal caso porto ferma fiducia che in un'epoca non lontana si otterranno le desiderate riforme; imperocchè la pubblica opinione spinta dall'ardente desiderio del nuovo Codice, ben saprà strappare le accessorie riforme a cui ne fosse stata subordinata l'attivazione.

Ma se poi, secondo il voto della maggioranza, vi accontenterete del datovi affidamento, lasciate ch'io vel dichiaro

colla convinzione di non essere smentito dal fatto, per ben lunghi anni non vi sarà dato di veder attuato il nuovo ordinamento dei causidici.

Imperocchè la pubblica preoccupazione essendo esclusivamente relativa alla procedura, ben è evidente che tosto che per l'attivazione di essa verrà a cessare l'interesse di spingere l'attuazione di accessorie riforme, queste scadranno dall'importanza loro, ed all'opposto acquisteranno nuovo vigore quelle occulte ma innumerevoli resistenze che le hanno mai sempre contrastato.

Nell'alternativa di esporci al pericolo di ritardare l'esecuzione del Codice alligandola alla osservanza del riordinamento degli ufficiali giudiziari, od al pericolo, accontentandoci del proposto affidamento, di protrarre la sanzione della legge ordinatrice ad un'epoca indeterminata, mi pare che la scelta non possa riescire dubbiosa.

Diffatti nella prima ipotesi il ritardo che fosse per avverarsi non potrebbe certamente sotto l'impero di una possente pressione pubblica protrarsi al di là di alcuni mesi: ed all'opposto nella seconda ipotesi per la cessata pubblica preoccupazione potrebbe non a mesi, non ad anni, ma a tempo indefinito venir rimandata l'attuazione di riforme concordemente riconosciute indispensabili al buon andamento della nuova procedura, ma delle quali l'opinione pubblica per la poca sua pratica di tali materie non valuta la vitale importanza.

Pel bene della giustizia, pel bene della mia patria mi auguro che il Senato accostandosi al sentimento della minorità non abbandoni l'incamminamento della nuova procedura ad ufficiali giudiziari riconosciuti concordemente meno adattati a procurarne la regolare direzione.

SCLOPIO. Io sorgo per appoggiare l'emendamento del mio amico e collega senatore Cristiani.

Signori, quando si fa una macchina si debbe pensare alle forze che debbono metterla in moto e bisogna disporre e coordinare queste forze in guisa che facciano agire il meccanismo, nè si esponano al pericolo di produrre scompiglio e disordine.

Io credo che questo pericolo si correrebbe qualora noi entrassimo nella nuova via di procedura che è compresa nel Codice, senza preparare prima i mezzi coi quali questa procedura si debba attuare.

Riteniamo bene, o signori, la differenza di principii fondamentali che passa tra il sistema di procedura oggidì vigente e quella adottata nel Codice la cui approvazione vi si chiede.

Nel sistema di procedura attuale è principio che tutti gli atti di qualche importanza si compiano sotto la tutela del giudice.

Cominciando dai supplicati per andare fino all'assegnazione della causa a sentenza, voi trovate che ogni atto che abbia qualche conseguenza si compie sotto l'ispezione del collegio o di un giudice commissario. Questo era lo spirito, questo era l'organismo della nostra antica procedura.

Vi erano degli inconvenienti a seguire questo sistema, e soprattutto la pratica l'aveva poi sviato in modo che veramente oggidì esige un cambiamento sostanziale. Ma almeno allora la responsabilità della istruttoria del procedimento, la responsabilità dell'adempimento del rito rimaneva presso i giudici, i quali dovevano interporre il loro ufficio ed esercitare la loro vigilanza.

Il sistema di procedura in cui stiamo per entrare all'incontro è un sistema che rimette alla piena disponibilità delle parti il provvedere all'attivazione, ed il garantirsi

nel conflitto di ragioni e di difese, di azioni e di eccezioni che compone il dibattimento giudiziario.

Questo sistema io lo credo il più coordinato alle nostre condizioni attuali. Che più? Mi si permetta di addurre all'appoggio di questo sistema le parole di un nostro valentissimo giureconsulto che, fin da quando si pubblicò l'editto del 27 settembre 1822, fece all'editto medesimo molte chiose che io pure avrei voluto che in quel tempo avessero potuto produrre un effetto positivo.

E siccome non è mai soverchio il rammentare nelle assemblee legislative i nomi dei benemeriti che ci precedettero nell'arringo della cosa pubblica e che lasciarono tratti degni di essere studiati ed imitati, io vi domando licenza di leggervi un passo di una scrittura di Ferdinando Dal Pozzo.

Ferdinando Dal Pozzo esponeva il sistema di procedura civile quale egli lo vorrebbe, e lo toglieva ad imitazione dal Codice di procedura francese.

« En général les citoyens doivent être libres de faire par le moyen des officiers ministériels (fermatevi, o signori, su queste parole) tous les actes de procédure auxquels ils ont droit, soit pour mettre en état les juges de décider leurs différends, soit pour faire exécuter un jugement rendu, soit pareillement pour faire mettre à exécution un contrat, lorsque, d'après les lois, ce contrat doit avoir une exécution parée; ils doivent pouvoir le faire sans qu'à chaque instant, et pour chaque acte il soit nécessaire de recourir au juge et d'en obtenir une permission.

« Un bon Code de procédure peut distinguer quelques cas, à l'exception desquels cependant il ne faut pas faire demander aux citoyens plus de permission qu'il n'en est besoin pour faire valoir leurs droits; autrement vous les exposez aussi à des caprices et à des préventions, qu'un juge peut avoir comme tout autre homme; vous multipliez les entraves au libre exercice des droits de chacun, les chances d'injustice, les délais et les frais. Celui qui fait procéder à un acte, ne le fait-il pas à ses risques et périls? Ne doit-il pas indemniser s'il n'a pas le bon droit pour lui? Si l'acte est téméraire, ou hors de la règle commune, les officiers ministériels s'y refuseront, car ils seraient aussi alors responsables devant la loi. Tel serait le cas, si, par exemple, un officier ministériel procédait à une saisie-exécution, sans qu'il y eût ou un jugement, ou un contrat délivré en forme exécutoire » (1).

Vedete, o signori, in queste parole del distintissimo giureconsulto e pubblicista Ferdinando Dal Pozzo il segreto appunto delle nostre esitanze. Voi vedete che si richiede gran libertà per i litiganti; vedete che questi litiganti non possono fare da sé, perchè le forme giuridiche esigono una certa abilità per saperle usare e discutere; vedete la necessità degli ufficiali ministeriali, quali sono appunto causidici ed uscieri; vedete infine che si tratta di responsabilità di questi ufficiali ministeriali, perchè quando sarà commesso un fallo, se non c'è responsabilità, non si potrà più guarentire il danneggiato, almeno in una parte della conseguenza del fallo commesso.

Ecco il perchè noi esitiamo a credere che il Codice possa produrre il suo effetto quando non sia rimesso in mani preparate; e per preparare queste mani bisogna rifare il vecchio, poichè la procedura si fa nuova. E non crederei che

(1) Observations sur la nouvelle organisation judiciaire, établie dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne par l'édit du 27 septembre 1822. — Londres, 1823, pag. 74 e 75.

con elementi vecchi si possa far andare innanzi la macchina nuova. Questo sarebbe, ai miei occhi, una contro verità, e forse una soverchia presunzione.

So che si parla molto della difficoltà di ottenere questo mezzo di organizzazione; lo so pur troppo, o signori: sono quarant'anni scorsi dopo la Restaurazione, e sempre si è parlato di riforme nel giudiziario per ciò che riflette gli ufficiali ministeriali, e nulla mai si è ottenuto.

Se ne parlava prima delle riforme del 1822; nel 1822 nell'editto del 27 settembre, all'articolo 5, se non isbaglio, si accennava già che si sarebbe fatto poi un cambiamento nell'ordinamento dei procuratori, che frattanto si mantenesse il sistema anteriore, e fu mantenuto.

Si venne al regno del re Carlo Alberto, si prepararono Codici, si vide la difficoltà e sempre si retrocedette davanti le difficoltà delle persone; qui sta il punto e la difficoltà; ed è sopra di ciò che noi chiamiamo l'attenzione del Senato e che noi siamo certi di conseguirla; invociamo anche l'energia del Ministero.

Volete veramente mondare la procedura dai difetti che ha, volete assicurare ai cittadini pronto conseguimento di giustizia? Date loro i mezzi di potersi affidare a persone che abbiano guarentigie, e perchè abbiano guarentigie bisogna che siano capaci e responsabili.

Se io volessi invocare l'autorità degli usi di altri tempi, quando veramente volendosi porre ad esecuzione una legge si aveva forza costante per mandarla ad effetto, io vi citerei, o signori, quello che si fece dal Governo francese.

Noi attualmente vogliamo imitare i Francesi tanto che il Codice che si sta per approvare è un Codice che in massima parte non offre altro che una riproduzione degli ordini francesi, i quali ordini non erano nemmeno una novità in Francia, e risalivano alle antiche usanze di quel paese, perchè tutti quelli che si sono occupati di questa materia sanno che il Codice di procedura francese si fu la meno grande novità che si sia frammessa in tutta la codificazione di quell'impero. Ma quando si volle introdurre in Piemonte l'ordine giudiziario francese si pensò che bisognava prima, od almeno contemporaneamente, regolarizzare il personale degli ufficiali ministeriali.

Ora due epoche distinte vi furono nelle quali s'introdussero gli ordini di procedura francese fra noi.

La prima risale al nove brumaio dell'anno x: allora stavamo in prossimità dell'unione del Piemonte alla Francia, allora si pubblicarono le *Regole generali circa l'amministrazione della giustizia e l'organizzazione dei tribunali nel Piemonte*; ed in queste regole generali, che non erano che un provvedimento transitorio, io trovo delle disposizioni analoghe a queste che vorrei si facessero nel titolo X, dove si parla dei segretari e degli ufficiali che impiegano il loro ministero presso i tribunali.

E qui si parla pure degli uscieri, e qui si parla della malleveria, e qui si parla delle misure di transizione tra il personale antico ed il personale nuovo che doveva poi servire all'attivazione di questa procedura; insomma si fece razionalmente un movimento di persone ed un movimento di cose.

Quando poi si venne all'introduzione del Codice di procedura civile che ebbe luogo col 1° gennaio 1807, allora si fece andare d'accordo l'organizzazione giudiziaria che ebbe il suo compimento nel 1810, che fu ordinamento definitivo.

Vedete dunque, signori, che non si esitava in quei tempi: quando si voleva guidare a bene una cosa si cercava che gli uomini fossero disposti per guidarla.

Noi vi invitiamo a prendere l'impegno che quando darete questo Codice ai vostri cittadini ci sarà un affidamento con cui quelli che dovranno prestare il servizio ministeriale saranno tali da poter meritare la loro confidenza.

Se farete altrimenti rimarrete in quella non felice, non lieta, non favorevole, non ragionevole consuetudine in cui si è rimasti da 40 anni in qua, vale a dire che farete un po' di nuovo e lascerete alcun che di vecchio che lo guasterà.

Io parlo in questo senso perchè edotto da una lunga esperienza, perchè avendo dovuto assistere alle difficoltà che accompagnarono l'esecuzione anche di quelle riforme parziali che si fecero nel 1822, vidi quanti pericoli si corressero, e vidi come dopo si guastasse anche di più la procedura preesistente.

Io voglio sdebitarmi di ogni specie di responsabilità, perchè se mai avvenisse quello che prevedo, che quando il Codice fosse messo ad esecuzione non accompagnato da questa legge che credo indispensabile, si alzassero rumori e richiami, e si dicesse forse che quel che si è fatto da ultimo non valeva quello che era dapprima, non ricada sopra la mia debole persona nessuna responsabilità.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso, con mio rincrescimento, accettare la proposta dell'onorevole senatore Cristiani, e sostenuta anche dall'onorevole senatore Sclopis.

L'oggetto dell'emendamento sarebbe quello di fare sì che non possa essere messo in esecuzione il Codice di procedura che attualmente è soggetto alle deliberazioni del Senato, salvo che contemporaneamente sia pure messa in esecuzione la legge concernente i causidici e gli uscieri.

Io credo che non altrimenti si possa mettere come condizione dell'esecuzione di una legge l'esecuzione di un'altra, salvo che questa legge che si vorrebbe mettere come condizione sia così necessaria, che l'altra non possa senza il soccorso di essa venir attivata.

Appunto acconsentendo a questo principio io non ebbi alcuna difficoltà, quando fui chiamato nel seno della Commissione, di aderire a che non altrimenti potesse essere messo il Codice di procedura in esecuzione, salvo che fosse già in esecuzione, od almeno approvata la legge riguardante la tariffa dei diritti degli uscieri, dei segretari e degli altri ufficiali pubblici, appunto perchè non può essere attivato il Codice, senza che vi sia contemporaneamente la tariffa che regoli i diritti degli atti portati dal Codice stesso. Ma non mi pare che questa considerazione possa essere egualmente applicata alla legge ordinatrice degli uscieri e dei causidici.

Io convengo pienamente cogli onorevoli senatori Sclopis e Cristiani che la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri sarà atta a meglio ottenere una più efficace esecuzione delle disposizioni che si contengono nel Codice di procedura civile; che difficilmente si potranno ottenere dal Codice tutti quei frutti che giustamente se ne sperano salvo che vi sia questa nuova legge. Ma tale non è la questione; essa sta nel vedere se anche indipendentemente da questa legge il Codice di procedura civile non possa egualmente produrre, se non quei frutti che si otterranno in appresso, almeno favorevoli, ottimi risultamenti.

Ora io credo che nessuno vorrà contestare che anche senza questa legge il Codice di procedura civile potrà riuscire sommamente vantaggioso. Dunque non vi è ragione alcuna perchè debba intanto rimaner in sospenso il Codice di procedura civile fino a che non vi sia anche la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

L'onorevole senatore Cristiani riconosceva egli pure che si potevano ottenere egualmente utili risultamenti; e se non altro fondò sostanzialmente il suo emendamento, non su di una necessità assoluta, ma piuttosto su di una considerazione politica.

Egli crede che non potrà mai essere sanzionata da tutti i poteri dello Stato una legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri, se non si fa precedere come condizione all'attivazione del Codice di procedura, dicendo che, quando sia libero il fare o non fare, questa legge non si farà; laddove se invece si metterà come condizione all'approvazione del Codice, allora sorgerà quell'opinione pubblica la quale vuole che il Codice di procedura si eseguisca ed astringerà anche i poteri dello Stato a far sì che venga sanzionata la legge ordinatrice degli uscieri e dei causidici.

Tale almeno mi pare fosse il senso delle osservazioni che furono addotte dall'onorevole senatore Cristiani.

Io debbo qui anzitutto ringraziare l'onorevole senatore delle cortesi espressioni che volle usare a mio riguardo nel manifestare la fiducia che ha nella mia sollecitudine di presentare questa legge. Ma io credo, mi permetta che lo dica, che eguale sollecitudine, o forse maggiore, useranno gli altri poteri dello Stato. Appunto, come egli diceva, è la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri così importante e così connessa col Codice di procedura civile che possono sopraggiungere grandissimi inconvenienti quando il Codice di procedura si mettesse in esecuzione senza il soccorso di essa. Non vede egli quale forza avrà l'opinione pubblica per astringere i poteri dello Stato a fare questa legge ed allontanare gli inconvenienti che a senso suo ne deriverebbero quando la legge fosse senza questo soccorso? Ma intanto l'onorevole senatore Cristiani riconosce come l'opinione pubblica sia favorevole al Codice e come questo Codice sia altamente e da tutti reclamato.

Ora, se così è, io veramente non rimanderò a tempo indeterminato l'esecuzione del Codice di procedura (e sarebbe propriamente rimandarlo a tempo indeterminato), poichè dal canto mio lo assicuro che il progetto di legge sarà presentato.

Dico di più; il progetto di legge che riguarda gli uscieri è già sottoposto al Parlamento, poichè forma parte della legge dell'ordinamento delle magistrature; e quello sopra i causidici è già elaborato e non attendo che la sanzione del Codice di procedura per sottoporlo al Parlamento.

Ma sa il senatore Cristiani, e lo sa il Senato, che bene spesso le leggi non possono immediatamente ottenere la loro sanzione da tutti i poteri; che spesso siate insorgono difficoltà su alcune disposizioni che formano l'oggetto della proposta del Ministero e che quindi forza è perdere tempo sia presso la Camera, sia presso il Senato, e talvolta succede che un progetto venga rimandato dalla Camera dei deputati al Senato e dal Senato alla Camera.

Ora, come sarà egli probabile che nell'intervallo di 3 o 4 mesi che rimarrebbero tra la promulgazione del Codice di procedura e la presentazione di quel progetto di legge, possa questa ottenere la sua sanzione?

Or dunque, voler sottoporre l'esecuzione del Codice di procedura alla sanzione di questa legge sarebbe evidentemente rimandare a tempo indeterminato (come dissi) l'esecuzione del Codice stesso, sarebbe quindi urtare contro quell'opinione pubblica la cui forza fu riconosciuta dallo stesso senatore Cristiani.

Io mi riassumo: riconosco che è sommamente opportuno che la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri proceda

di pari passo colla legge che porta l'approvazione del Codice di procedura civile e perciò non ho alcuna difficoltà di rinnovare la promessa di assumere l'impegno e di aderire alla proposta della Commissione che impone al Ministero l'obbligo di fare la presentazione di tale legge, appunto perchè riconosco che una legge coadiuverà l'altra. Ma siccome questa legge di riordinamento non è assolutamente connessa con il Codice di procedura civile, siccome questo può egualmente essere utile, produrre ottimi risultamenti senza di quella, io non credo che sia il caso d'imporre questa legge come condizione dell'approvazione del Codice. Perciò io prego il Senato d'approvare il progetto della maggioranza della Commissione e di respingere l'emendamento del senatore Cristiani.

CRISTIANI. Non farò che poche osservazioni sulla risposta fattami dal signor guardasigilli.

Io ammettevo nel mio ragionamento che il Codice di procedura poteva ricevere la sua esecuzione e produrre frutti; ma dal produrre frutti, al produrli buoni o meno, ci passa una differenza.

Io sono persuaso (almeno tale è la mia convinzione), che colla composizione attuale dei causidici e degli uscieri, i frutti che si otterranno dalla nuova procedura non potranno essere buoni come sarebbe a desiderarsi. Ora, ottenere frutti meno buoni, mi pare lo stesso come non ottenerne del tutto.

In quanto poi alla pubblica opinione, io ammettevo, anzi era la base della mia proposizione, che la pubblica opinione è vivamente spiegata per la pronta attivazione del Codice di procedura; ma io premettevo anche, che essa non si era preoccupata in modo eguale del riordinamento dei causidici, i quali non si erano da essa considerati come di una necessità, di una importanza eguale; di modo che anzi io volevo prevalermi della necessità di soddisfare la pubblica opinione, quale mezzo per rendere obbligatoria l'attivazione del nuovo ordinamento dei causidici.

In questo modo era sicuro che il Codice di procedura, se avrebbe sofferto ritardo nella sua applicazione, non sarebbe stato che di pochi mesi.

Io credo che realmente non sarebbevi possibilità di ottenere la sanzione della legge sui causidici prima del 1° aprile 1855; ma però si avrebbe campo di ottenerla per il 1° novembre 1855, e così al principio dell'anno giuridico venturo; e mi pareva che questo ritardo non fosse poi di tanto momento da incorrere il pericolo di compromettere anche la sanzione di una legge a mio parere indispensabile, perchè il Codice di procedura possa produrre tutti quei frutti che se ne debbono aspettare, e che diversamente non si otterranno.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Farò una semplice osservazione per quanto riguarda gli effetti che potrebbe produrre il Codice e quali siano quelli che ne possiamo attendere.

Io credo che l'onorevole senatore Cristiani, in questa parte, confonde la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri col personale dei causidici e degli uscieri.

Affinchè il Codice possa produrre frutti maggiormente vantaggiosi, egli è certamente necessario che vi sia un personale adatto e negli uscieri e nei causidici: il difetto non è tanto nella legge (quantunque lo riconosca anche in parte), quanto particolarmente nel personale.

Ora, se si deve attendere che si sia formato un personale e pei causidici e per gli uscieri per mandare ad esecuzione il Codice di procedura, certamente non potrebbe ciò aver

luogo sul principio di novembre 1855 e forse neanche fra qualche anno: questo non può essere che opera del tempo.

Del resto l'onorevole senatore Cristiani sa meglio di me che per avere un personale, il quale sia adatto, è necessario prima di tutto che vi sia la legge; che questa sia conosciuta ed abbia avuto per qualche anno esecuzione.

Egli è appunto dagli errori che talvolta si commettono e dall'esecuzione della legge stessa che viene a formarsi quel personale, il quale può meglio assicurarne l'eseguimento e far sì che produca quei frutti da tutti desiderati.

D'altra parte, ancorchè si volesse portare l'attivazione del Codice al 1° novembre 1855 e mettere per condizione che dovesse essere contemporanea l'esecuzione della legge d'organizzazione dei causidici e degli uscieri, nessuno potrebbe assicurarci che pel 1° novembre 1855 questa legge possa essere posta in esecuzione.

Io spero che essa potrà esserlo forse anche pel 1° aprile 1855, poichè non si tratta poi di una legge che debba dare luogo a gravissima discussione, o che sia per essere di tanta importanza e che tocchi interessi così vitali.

Intanto io non credo che debba lasciarsi indeciso che realmente pel 1° aprile 1855 il Codice di procedura possa essere in esecuzione, appunto, ripeto, perchè, come l'onorevole senatore Cristiani ha più volte riconosciuto, è da tutti sentito il bisogno del medesimo, e l'opinione pubblica lo richiama altamente.

Non convien dunque inserire nella legge una disposizione, la quale sottoponga ad un futuro evento, ad una incertezza l'esecuzione sua; quindi insisto perchè il Senato voglia respingere l'emendamento proposto.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. L'onorevole guardasigilli ci parlò delle difficoltà di compiere l'educazione di questi uffiziali ministeriali; io mi trovo perfettamente d'accordo con lui, credo che ci vorranno degli anni; ma credo pure che per una tale educazione bisogna incominciare dallo stabilire i principii coi quali essa possa aver luogo. Ora io dico che, rimanendo le cose nello stato in cui sono attualmente, vi è quasi l'impossibilità di avere quel metodo di educazione cui alludeva l'onorevole guardasigilli.

Io mi limiterò a due sole osservazioni: in un tempo in cui da noi si proclama la libertà di tutte le industrie abbiamo le piazze patrimoniali dei causidici, e sappiamo come la trasmissione di queste piazze produce spesso degli inconvenienti gravi nell'esercizio delle medesime. Mentre noi nel Codice diamo una grandissima responsabilità all'atto di un causidico, noi tolleremo che i causidici, non individualmente, non il capo d'ufficio, ma i loro sostituiti, i quali sommano a due, a tre, a quattro, vadano a comparire davanti a tutti i tribunali e mettano innanzi una responsabilità che non è la loro, una responsabilità la quale non è evacuabile, perchè è impossibile di esigere che il capo d'ufficio presenti una responsabilità effettiva per tutti questi suoi agenti subalterni.

Mi si dirà che questo si fa attualmente, ma io osserverò che ciò attualmente non è scevro d'inconvenienti, ed il signor guardasigilli sicuramente n'è informato tanto quanto lo possa essere io stesso. Questi inconvenienti poi cresceranno a mille doppi quando appunto non vi sarà più quella tutela dei giudici, quella necessità di forme essenzialmente

giuridiche che esiste nell'attuale nostra procedura, e che tutto si farà piuttosto di confidenza che di diritto, come ne viene dai termini del Codice che noi stiamo per approvare.

Quanto agli uscieri, io mi rimetto alla cognizione di tutti quelli che hanno qualche pratica delle cose forensi, per dire se molti tra gli uscieri, tali quali esistono oggidì, abbiano non che la capacità, l'attitudine di acquistare la capacità che in molti casi si richiede dal nuovo Codice. Quindi io, adattandomi perfettamente al sistema del signor guardasigilli, vale a dire che si debba fare un'educazione, dividendo la sua opinione, cioè che quest'educazione non si possa compiere presto, desidero per altro che si faccia il primo passo per essa, che si stabilisca cioè l'ordine, secondo il quale l'educazione può aver luogo; altrimenti se noi lasceremo che le cose rimangano sempre come sono, non avremo nemmeno la possibilità d'educazione. Del resto, lo ripeto, non ho fatto questo eccitamento che per isdebitarmi d'un doppio obbligo, cioè quello della vecchia mia esperienza, l'altro dell'intima mia convinzione; e siccome temo che in avvenire si avrà per ciò un rimprovero, voglio così da tale rimprovero andare immune.

PRESIDENTE. L'emendamento, o meglio, l'aggiunta proposta dal senatore Cristiani, è stata concepita in guisa che si può benissimo coordinare col voto preliminare dell'articolo 4 in un coll'alea come è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero, salvo a sottoporre a separata votazione l'aggiunta del senatore Cristiani.

Io quindi metto ai voti in primo luogo l'articolo 4 così concepito. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora in votazione l'aggiunta all'articolo 4, così concepita:

« e l'osservanza di essa avrà pure principio all'epoca stessa dell'esecuzione del Codice. »

Chi l'approva, si alzi.

(È rigettata.)

Si passa all'articolo 5:

« Col primo giorno di aprile 1855 i tribunali di prima cognizione, i magistrati d'appello ed il magistrato di cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d'appello e Corte di cassazione. »

Chi lo approva, si levi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto coll'appello nominale.

Risultato dello squittinio:

Votanti	62
Voti favorevoli	53
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Debbo rammentare al Senato che mercoledì vi sarà seduta alle ore due, per la discussione del progetto di legge riguardante modificazioni al Codice di procedura criminale.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.